

FALL. 23/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Massimo Morandini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 27 / 2022 instaurato sul ricorso di  
LUCA MENEHINI,  
con l'avv. Gianluca Compostella;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di  
EARTH TEC SRL (c.f. 02196160226),  
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente  
insistendo nell'istanza di fallimento.

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.  
La società resistente è da ritenersi in via residuale  
imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.  
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.



In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto al ricorrente, vantante un credito portato in decreto ingiuntivo definitivo, peraltro del contenuto importo di poco più di euro mille, elemento che mette in particolare evidenza lo stato di decozione in cui versa la società resistente;
- b) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi dal 2015 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 125.398,75 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione), cui vanno aggiunti ulteriori euro 2.542,44 per imposte accertate d'ufficio dall'amministrazione finanziaria e non ancora iscritti ai ruoli della riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate); è il caso di annotare che, sebbene si tratti di debiti ancora non oggetto di definitivo accertamento, la debitrice è stata colta da avvisi di accertamento e di contestazione dell'Agenzia delle entrate per imposte non versate e sanzioni per complessivi euro 225.864,19 (cfr. ancora informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate);
- c) l'omesso deposito di bilanci relativi agli esercizi successivi al 2014.

Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., né ciò altrimenti risulta dagli atti.



L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di EARTH TEC SRL;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore William Bonomi;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 19/01/2023 alle ore 10:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del



fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 12 agosto 2022

Il giudice estensore  
Benedetto Sieff

Il presidente  
Renata Fermanelli

